

## Art. 2 — Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in BIOINGEGNERIA devono essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: una adeguata padronanza della lingua inglese; una comprensione adeguata di metodi e contenuti scientifici generali nelle discipline scientifiche di base e nelle discipline dell'ingegneria, propedeutiche a quelle caratterizzanti previste nell'ordinamento della classe di Laurea Magistrale LM-21. Dipendentemente dal risultato della verifica della preparazione personale si prevede la possibilità di individuare percorsi differenziati all'interno della Laurea Magistrale, avvalendosi di tutte le opzioni consentite dall'ordinamento (eventuali curricula, attività caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello studente), che conducano agli obiettivi formativi specifici del corso di Laurea Magistrale. Il possesso delle conoscenze, competenze e abilità sarà valutato con le modalità di cui al successivo comma 3.

2. I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti:

a. possesso della laurea nelle classi L-8 Ingegneria dell'informazione o L-9 Ingegneria Industriale ex DM 270/04, L-9 Ingegneria dell'informazione o L-10 Ingegneria Industriale ex DM 509/99 o in alternativa il conseguimento di un numero prefissato di CFU nei seguenti SSD:

CFU	SSD
Almeno 12	ING-INF/06, ING-IND/34, ING-INF/04
Almeno 18	ING-INF/01, ING-INF/05, INF/01
Almeno 20	FIS/01, FIS/02, FIS/03, MAT/02, MAT/03, MAT/05, MAT/06, MAT/09

Per i laureati con elevata preparazione, risultante dalle conoscenze e competenze certificate nel curriculum, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere un diverso iniziale percorso in ingresso e/o specifiche prove di ammissione. Per i candidati in possesso di un titolo italiano con ordinamento diverso da quelli disciplinati dal DM 509/99 o dal DM 270/2004 o in possesso di un titolo conseguito all'estero, la verifica del possesso dei requisiti curriculari sarà svolta dalla commissione di ammissione.

3. Ai fini dell'ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità di cui al comma 1 verrà verificato secondo i seguenti criteri:

- voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 84/110 o equivalente.

Nel caso di studenti che abbiano conseguito il titolo all'estero, la verifica di cui al presente comma sarà effettuata secondo criteri stabiliti dal CCLA.

4. Per i candidati extracomunitari non residenti con titolo estero, la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione deve garantire la predisposizione di una graduatoria di merito, salvo nei casi di accordi internazionali che prevedano una diversa modalità di ingresso degli studenti.

5. In fase di attivazione annuale del Corso di laurea magistrale, il Dipartimento di riferimento, su proposta del CCLA, stabilisce le modalità e i contenuti della verifica delle conoscenze, competenze e abilità richieste per l'accesso anche con riferimento ai candidati extracomunitari non residenti con titolo estero: tali modalità e tali contenuti sono resi noti attraverso l'Avviso di ammissione.

6. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, entro i termini fissati dal Senato Accademico e dal Dipartimento di riferimento per i candidati in possesso dei requisiti e delle adeguate conoscenze, competenze e abilità nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nell'avviso di ammissione.